

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL CIAD PER PROTEGGERE E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI  
DI CAPITALI

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica del Ciad

Animati dal desiderio di sviluppare la collaborazione  
economica tra i due Paesi;

In vista di favorire gli investimenti di capitali tra  
i due Paesi e di assicurare a questi investimenti un trattamento  
ed una protezione adeguati;

Riconoscendo che un'intesa tra i due Paesi è suscetti-  
bile di creare condizioni favorevoli agli investimenti di capita-  
li;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a faci-  
litare, secondo la propria legislazione in materia, gli investi-  
menti di capitali nel territorio dell'altra Parte contraente allo  
scopo di favorire l'attività economica da parte delle persone fi-  
siche e giuridiche e delle società commerciali aventi la propria  
nazionalità, tanto sotto forma di forniture di merci, di beni stru-  
mentali, di servizi e di opere di infrastruttura, di concessione di  
diritti di proprietà, di brevetti e di licenze, come di concessione  
di assistenza tecnica.

Sarà permesso in particolare alle persone fisiche e giu-  
ridiche e alle società commerciali aventi la loro sede nel terri-  
torio di una delle Parti contraenti di acquisire liberamente parte-  
cipazioni nelle società la cui sede si trovi nel territorio del-  
l'altra Parte.

## Articolo 2

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a facilitare, secondo la propria legislazione in materia, gli investimenti di capitali nel proprio territorio, al fine di favorire l'attività economica da parte delle persone fisiche e giuridiche e delle società commerciali aventi la nazionalità dell'altra Parte, tanto sotto forma di forniture di merci, di beni strumentali, di servizi e di opere di infrastruttura, di concessione di diritti di proprietà, di brevetti e di licenze, come di concessione di assistenza tecnica.

## Articolo 3

Le persone fisiche e giuridiche, e le società commerciali aventi la nazionalità di ciascuna delle Parti contraenti che avranno effettuato investimenti, in divise convertibili, destinati alla creazione o all'espansione di imprese aventi per scopo la produzione di beni o servizi nel territorio dell'altra Parte contraente potranno trasferire in divise egualmente convertibili, senza alcun limite, nè ritardo, i dividendi e i benefici regolarmente acquisiti, i capitali derivanti da realizzi successivi eventuali, così come i redditi per retribuzioni o benefici derivanti, in favore dei soggetti di ciascuna delle due Parti contraenti, da attività di lavoro e professionali connessi con gli stessi investimenti.

Nel caso di investimenti effettuati con apporti di attrezzature impiegate nelle imprese contemplate nel comma precedente, il trasferimento delle somme derivanti dall'eventuale disinvestimento potrà essere effettuato, sempre in divise convertibili, dopo due anni dalla data del suddetto investimento.

Articolo 4

Gli investimenti oggetto del presente Accordo, così come i relativi benefici, non potranno essere espropriati, nè sottoposti a provvedimenti similari se non nel caso di un interesse pubblico evidente e dimostrato contro il versamento di un'indennità uguale al valore dei beni espropriati. Detta indennità dovrà essere versata senza ritardo e sarà liberamente e immediatamente trasferita in divise convertibili. Con il termine "espropriazione" si intende ugualmente ogni atto ed ogni misura avente un effetto analogo a quello della espropriazione o della nazionalizzazione. Un'analogia indennità sarà dovuta nel caso di danni derivanti da avvenimenti bellici.

Articolo 5

Agli investimenti oggetto del presente Accordo saranno assicurate condizioni in ogni caso tanto favorevoli quanto quelle che potranno essere accordate a soggetti di Stati terzi, in materia di investimenti, ad eccezione del trattamento accordato ai soggetti dei Paesi con i quali esistono unioni doganali, economiche o monetarie o accordi per evitare la doppia imposizione fiscale.

Articolo 6

Le due Parti contraenti, allo scopo di evitare la doppia imposizione fiscale, si impegnano a stipulare speciali Convenzioni.

Articolo 7

Ogni controversia concernente gli investimenti, oggetto del presente Accordo, che potesse sorgere fra una delle Parti contraenti (o qualsiasi Istituzione o Organizzazione dipendente o con-

trollata dalla medesima Parte) e una persona fisica o giuridica avente la nazionalità dell'altra Parte, sarà sottoposta alla giurisdizione del Centro Internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti, conformemente alla Convenzione Internazionale di Washington del 18 marzo 1965. Ogni contestazione ed ogni controversia, fra le due Parti contraenti vertenti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, saranno regolate per le vie diplomatiche.

#### Articolo 8

Il presente Accordo si applica anche rispetto agli investimenti nelle imprese produttive contemplate dall'articolo 3 già realizzati al momento della sua entrata in vigore.

#### Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

#### Articolo 10

Il presente Accordo resterà in vigore per 10 anni e sarà considerato come automaticamente prorogato per una durata indeterminata, salvo denuncia per iscritto, con un anno di preavviso prima della sua scadenza. Trascorsi 10 anni il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle due Parti, contraenti, con il preavviso di un anno.

Le disposizioni dell'Accordo sono applicabili per un periodo di 5 anni a partire dalla data di cessazione della validità dell'Accordo medesimo, per ciò che concerne gli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a Roma l'11 giugno 1969, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facenti egualmente fede.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

All'atto della firma dell'Accordo per proteggere e favorire gli investimenti di capitali, concluso in data odierna, le Parti contraenti convengono che, ferma restando la clausola dell'entrata in vigore stabilita nell'articolo 9, le disposizioni dell'Accordo stesso saranno applicabili, per quanto possibile, dal giorno della firma.

Fatto a Roma, l'11 giugno 1969, in lingua italiana e francese, i due testi facendi egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL CIAD

